

di approfondimento delle tematiche giuslavoristiche con i *Professionisti del Lavoro*

APPALTO, CLAUSOLE SOCIALI, TRASFERIMENTO D'AZIENDA, CONTRATTO DI RETE

SOMMARIO

SEZIONE II	3
CONTRATTO DI RETE	3
PRASSI	3
Interpello n. 1/2016.....	3
Circolare n. 35/2013	6



SEZIONE II

CONTRATTO DI RETE

PRASSI

Interpello n. 1/2016

Roma, 20 gennaio 2016



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Alla Confindustria

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0001039

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interesse al distacco nell'ambito dei gruppi di imprese – art. 30, D.Lgs. n. 276/2003.

La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori, come modificato dall'art. 7, comma 2 lett 0a), D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013).

In particolare l'istante chiede se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell'ambito di un gruppo di imprese, sia possibile considerare il requisito dell'interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al comma 4 *ter*, dell'art. 30 citato.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del comma primo dell'art. 30, il quale sancisce che *"l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"*.

Con riferimento al requisito dell'interesse, questo Ministero ha più volte precisato come quest'ultimo debba essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di **interesse produttivo dell'impresa distaccante**, anche di carattere non economico.

Nel corpo del medesimo art. 30, il comma 4 *ter* chiarisce che nell'ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del D.L. n. 5/2009 (conv da L. n. 33/2009), l'interesse del distaccante insorge **automaticamente** in forza dell'operare della rete.

Ai fini della sussistenza dell'interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l'esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (cfr. ML circ. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell'interesse concretamente perseguito dal distaccante. Ciò in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni.

Ciò premesso, si osserva che l'aggregazione in gruppo di imprese si caratterizza, ferma restando l'autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all'art. 2359 c.c.

In ragione di quanto sopra, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.

Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all'istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all'art. 2359, comma 1, c.c., l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell'ambito del contratto di rete.

Il descritto meccanismo giuridico di controllo non sembra ravvisarsi, invece, nell'ambito dei fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo

gruppo. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 252/2005, infatti, i fondi integrativi di previdenza sono costituiti come *“soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa o come soggetti dotati di personalità giuridica”*. I predetti fondi in tal modo assumono natura di nuovo soggetto giuridico con propria e distinta autonomia rispetto alle società appartenenti al medesimo gruppo di imprese che li hanno istituiti.

I relativi organi di amministrazione e controllo risultano, pertanto, composti secondo principi, definiti dalla normativa speciale, che non corrispondono al meccanismo di cui all'art. 2359 comma 1, c.c..

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Danilo Papa)

Roma 29 agosto 2013



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Agli indirizzi in allegato

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0015300

Oggetto: D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante *“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”* – indicazioni operative per il personale ispettivo.

Il D.L. n. 76/2013, entrato in vigore il 28 giugno 2013 e convertito dalla L. n. 99/2013, entrata in vigore il 23 agosto 2013, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina di alcuni istituti lavoristici che interessano direttamente l’attività del personale ispettivo di questo Ministero e degli Istituti previdenziali e assicurativi.

Le misure introdotte, che qui più interessano, riguardano il ricorso ad alcune tipologie contrattuali (apprendistato, lavoro a tempo determinato, lavoro intermittente ecc.), la procedura di *“stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro”* ed il meccanismo della solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.

Su tali e altri aspetti si forniscono i primi chiarimenti interpretativi ai fini di un corretto ed uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza.

[.....]

Distacco e contratto di rete (art. 7, comma 2)

Il D.L. n. 76/2013 introduce un comma 4 ter all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l’istituto del distacco. Con tale intervento il Legislatore ha inteso configurare *“automaticamente”* l’interesse del distaccante al distacco qualora ciò avvenga nell’ambito di un contratto di rete.

In particolare si prevede che *“qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge*

automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile".

Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.

La disposizione inoltre **consente** *"la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"*; ciò vuol pertanto significare che, in relazione a tale personale, il potere direttivo **potrà** essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.

Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare "automaticamente" una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.